


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA COMUNE DI RUBIERA

RUE

PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA




Adozione	D.C. n° 54 del 23/10/2017	Approvazione	D. CC n. 20 del 11/06/2018
-----------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

**1^a Variante in adeguamento
al PSC e RUE**

Relazione di Controdeduzione



Direttore Tecnico
Urb. RAFFAELE GEROMETTA



Il Progettista
Arch. CARLO SANTACROCE




centro cooperativo di progettazione sc
architettura ingegneria urbanistica


via Lombardia n.7
42124 Reggio Emilia
tel 0522 920460
fax 0522 920794
www.ccdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com
c.f.-p.iva 00474840352




Il Progettista
Arch. ALDO CAITI



Il Sindaco



Il Segretario



RUBIERA

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
I[^] VARIANTE
IN ADEGUAMENTO AL PSC E RUE**

ADOZIONE CON DCC 54 DEL 23-10-2017

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	1
2. OSSERVAZIONI AL PIANO PRESENTATE DA ARPA	2
3. OSSERVAZIONI AL PIANO PRESENTATE DA AUSL.....	4
4. ALLEGATI: OSSERVAZIONI PARERI ARPA E AUSL E TITOLO VI DEL REGOLAMENTO DI IGIENE.....	8

1. PREMESSA

Il Comune di Rubiera ha adottato il Piano di Classificazione acustica in 1^ Variante con Delibera del Consiglio Comunale N° 54 del 23/10/2017.

A seguito delle pervenute osservazioni da parte di ARPA e AUSL, protocollate al protocollo comunale con n° 2622 del 19/02/2018, si è provveduto a redigere il presente documento di controdeduzione alle osservazioni.

Vengono di conseguenza modificate le 2 tavole grafiche, la Relazione Illustrativa e viene aggiunto l'elaborato Norme Tecniche di Attuazione come descritto nel presente documento.

2. OSSERVAZIONI AL PIANO PRESENTATE DA ARPA

Di seguito si riportano le osservazioni riportate nel parere ARPA (Pratica Sina Doc n. 1962), e le relative controdeduzioni.

OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Osservazione 1 : Norme Tecniche di Attuazione

La documentazione presentata prevede norme tecniche di attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale, ma in forma abbastanza sintetica, da pagina 25 a pagina 28 della relazione illustrativa.

Di seguito si trattano sommariamente i principali aspetti che meriterebbero una trattazione più dettagliata.

Le norme tecniche di attuazione indicano quali sono gli specifici adempimenti acustici per i "Piani Urbanistici Attuativi" (i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione) e per gli "Interventi Edilizi Diretti" (i permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato).

Inoltre in esse dovrebbero essere trattati gli interventi soggetti alla presentazione della documentazione di impatto e di clima acustico, tenendo conto in particolare di quanto riportato nel DPR 277/11 (pubblicato nella GU del 3 febbraio 2012), decreto che introduce semplificazioni per le piccole e medie imprese anche in materia di impatto acustico, nonché nella DGR 673/04.

Inoltre le norme tecniche di attuazione potrebbero normare anche le cosiddette "attività rumorose temporanee", ossia attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito, quali cantieri edili, stradali ed assimilabili, attività agricole, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili), particolari sorgenti sonore (macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili).

Tali attività dovrebbero dunque essere disciplinate mediante un apposito capitolo del regolamento di attuazione, oppure attraverso uno specifico "regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".

Il capitolo o il regolamento verranno redatti ai sensi dell'Art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95, seguendo gli indirizzi dalla DGR 21/01/2002, n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95)".

Le norme tecniche di attuazione dovranno infine definire le modalità di formazione e i contenuti del Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art.7 della Legge Quadro 447/95 e della L.R. 9/05/01, n. 15.

Risposta

Precisando che si tratta di una variante ad un piano vigente, approvato senza specifico elaborato di NTA, esclusivamente redatta al fine di allineare la cartografia vigente alla perimetrazione dei nuovi ambiti e del territorio consolidato riportata nella cartografia del PSC approvato e non della stesura di un nuovo piano di classificazione, si integra la documentazione adottata con un apposito elaborato Norme Tecniche di Attuazione in cui si riportano anche gli specifici adempimenti acustici per i singoli interventi, e le relative modalità di presentazione della documentazione.

Le NTA riporteranno inoltre, rimandi in merito alle “attività rumorose temporanee” che sono già disciplinate al TITOLO VI del Regolamento di igiene approvato con delibera di C.C. n. 3 del 17 febbraio 2009, entrato in vigore dal 24 marzo 2009, redatto in conformità del DGR n.45 del 2002, come già indicato in relazione illustrativa.

A tal proposito si allega come “Estratto del regolamento di Igiene” alla presente relazione l'intero TITOLO VI del regolamento stesso.

Nelle NTA sono inoltre definite le modalità di formazione e i contenuti del Piano di Risanamento Acustico citato anche al capitolo 9 della Relazione Illustrativa.

Vengono di conseguenza eliminati dalla Relazione Illustrativa i capitoli riguardanti aspetti normativi e procedurali. (cap. 10 e cap.11).

Osservazione 2 : zonizzazione delle aree a confine

A pag.15 della Relazione illustrativa, a proposito dell'assegnazione delle classi VI (“aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”), si sottolinea che: “Allo stato di fatto è riportata nel vigente piano di classificazione acustica solo un'area in classe VI, collocata a sud ovest del capoluogo. Si segnala che una porzione di un fabbricato industriale posto in classe VI ricade per la metà nel territorio comunale di Reggio Emilia che lo classifica in classe III, ovviamente si ritiene essere una mancanza e si assegna la classe VI a tutto lo stabilimento produttivo.

Stesso ragionamento può essere fatto per i 3 capannoni artigianali posti poco più a nord lungo via Pietro Nenni che ricadono nel territorio comunale di Reggio Emilia che li colloca in classe III pur facendo parte del polo produttivo in classe VI di Rubiera.”

Le incongruenze tra la zonizzazione acustica del comune di Rubiera e quella di Reggio Emilia possono essere risolte solo seguendo quanto indicato dall'art.2 c.5 della Legge regionale Emilia Romagna n.15 del 9 maggio 2001: “Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

A tal fine si inoltra il presente parere anche all'Amministrazione Provinciale, per i provvedimenti di competenza.

Risposta

Si prende atto e a seguito della dovuta segnalazione riportata in relazione illustrativa si attendono la proposta di accordo dalla Provincia di Reggio Emilia e i provvedimenti di competenza come previsto dalla LR 15/2001, si elimina comunque dalla cartografia la campitura di classe VI dalle aree esterne al confine comunale.

Osservazione 3: sanzioni

A pag.28 della Relazione illustrativa, nel capitolo 10.2 intitolato “Provvedimenti amministrativi e sanzioni”, sono riportate, espresse in euro, le sanzioni previste in lire nel vecchio testo dell’art.10 della legge 447/95.

Si precisa tuttavia che il Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 4 aprile 2017 ed entrato in vigore a far data 19 aprile 2017, prevede un sostanziale raddoppio degli importi previsti dal vecchio sistema sanzionatorio.

Occorre pertanto aggiornare gli importi delle sanzioni previste nel capitolo 10.2.

Risposta

A seguito dell’introduzione del nuovo documento normativo si elimina il capitolo in oggetto tuttavia all’interno delle NTA vengono aggiornati i valori riportati in base a quanto riportato nel DL 42/2017.

Al posto di 516,46 € sono riportati 1.000,00 € ed al posto di 5.164,57€ sono riportati 10.000,00 €.

Al posto di 258,23€ sono riportati 500,00 € ed al posto di 10.329,14€ sono riportati 20.000,00 €

3. OSSERVAZIONI AL PIANO PRESENTATE DA AUSL

Di seguito si riportano le osservazioni riportate nel parere AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Prot. n° 2018/0018498 del 16/02/2018).

Osservazione 1 :

Il Piano di Zonizzazione Acustica, costituito da due Tavole e da una Relazione illustrativa, definisce una classificazione del territorio comunale che è stata realizzata utilizzando i criteri diretto e parametrico descritti dalla DGR 2053/2001 e rimanda alla successiva fase di redazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico la distinzione dei conflitti potenziali e reali tra Classi diverse. Inoltre non è presente una vera e propria Normativa Tecnica di Attuazione per la gestione della Classificazione Acustica e la Relazione ne descrive al Capitolo 10 solo alcuni “Indirizzi”. Sulla base di questi elementi, pur tenendo conto dell’introduzione nella normativa regionale del principio di non duplicabilità e del fatto che alcuni elementi di protezione acustica sono incorporati nelle schede di VALSAT degli ambiti per i

quali il PSC prevede trasformazioni, per conseguire una regolazione efficace delle condizioni di inquinamento acustico rimane comunque valida l'indicazione della DGR 2053/2001 (Capitolo 5) di corredare la Zonizzazione Acustica di NTA in grado di riportare a sintesi ed eventualmente integrare le prescrizioni acustiche relative sia agli ambiti di trasformazione che al territorio consolidato ed agli ambiti rurali nonché alle attività, anche temporanee, che in essi possono avere luogo.

Un esempio della necessità di meglio chiarire con adeguate NTA alcuni aspetti normativi è dato dal capitolo 5.1 della Relazione nel quale a proposito della Attività Estrattive si fa riferimento ad una classificazione acustica di carattere temporaneo associata all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e nel contempo, poche righe dopo, si assimila impropriamente la cava ad un'attività rumorosa temporanea e come tale in grado di beneficiare di deroghe al rispetto dei limiti acustici.

Risposta

Precisando che si tratta di una variante ad un piano vigente, approvato senza specifico elaborato di NTA, esclusivamente redatta al fine di allineare la cartografia vigente alla perimetrazione dei nuovi ambiti e del territorio consolidato riportata nella cartografia del PSC approvato e non della stesura di un nuovo piano di classificazione, si accoglie l'osservazione redigendo un nuovo elaborato di Norme Tecniche di Attuazione ad integrazione dell'attuale documentazione carente sotto quell'aspetto, viene anche riscritto il capitolo in merito alle Aree di Cava e si modifica la relazione illustrativa.

Osservazione 2 :

Venendo all'attribuzione delle diverse classi operata dalla Zonizzazione le valutazioni condotte portano a risultati condivisibili con l'unica eccezione costituita dalla Casa per anziani di via Zacconi: se per tale struttura può essere sostanzialmente condivisa la motivazione proposta in relazione per l'abolizione dell'attribuzione della I Classe sembra più appropriato inglobare tale funzione nella Classe III adiacente, piuttosto che nella IV Classe come proposto.

Risposta

Si accoglie la proposta e si ingloba il lotto della Casa per Anziani nell'adiacente UTO di classe III, viene dunque assegnata la campitura arancione di classe III all'area di pertinenza della Casa per Anziani.

Osservazione 3 :


Si segnala inoltre che non è stato possibile individuare nella cartografia l'Ambito AS1 citato nella relazione a pag. 16 (per il quale peraltro si propone la Classe III pur essendo collocato in territorio rurale che già si trova in tale classe).

Risposta

L'ambito AS1 del PSC è l'ambito NEFESH, collocato in territorio rurale Tav.01 di cui si riporta un estratto cartografico, che corrisponde alle UTO W del Piano di

Classificazione Acustica come si evince anche dalla tabella di classificazione parametrica al capitolo 6 della Relazione Illustrativa, pagina 20.

Per miglior precisazione si modifica la relazione illustrativa a pagina 16 riportando l'indicazione del nome della (UTO W) tra parentesi.



Osservazione 4:

Si propongono, infine, due elementi per una valutazione di opportunità:

- l'assegnazione della V Classe alle aree pertinenti degli allevamenti intensivi con oltre 100 capi bovini o 500 suini non ha nessun effetto pratico in quanto tali aziende sono comunque tenute a garantire al loro confine il rispetto richiesti dalla III Classe propria del territorio rurale circostante. L'unico effetto di tale provvedimento è quindi quello di appesantire gli aspetti procedurali (variazione della classificazione al variare della consistenza dell'allevamento o della disponibilità di terreni da parte dell'azienda agricola -che fa cambiare la natura dell'allevamento da intensivo ad aziendale o interaziendale-). Alla luce di queste considerazioni si propone di non prevedere una classificazione acustica specifica per tali attività zootecniche, ma di attribuire loro la III Classe del circostante territorio rurale in cui sono inserite;
- il territorio consolidato a prevalente uso residenziale del capoluogo presenta nella parte di più vecchio impianto una densità insediativa sensibilmente più elevata rispetto a quella di più recente realizzazione. Un'applicazione del criterio parametrico in grado di differenziare questi due contesti porterebbe probabilmente ad una classificazione maggiormente aderente allo stato dei luoghi evitando di appesantire inutilmente la futura attività di definizione del Piano di Risanamento Acustico.

Risposta

- Si accoglie la prima segnalazione di opportunità e si escludono dalla classe V gli allevamenti ricollocando gli stessi tra le aree di classe III in territorio agricolo. Rimangono dunque in classe V i soli ambiti a funzione artigianale-Industriale e gli ambiti AP collocati in territorio rurale. Vengono di conseguenza modificate le 2 tavole cartografiche in accoglimento della segnalazione e i relativi rimandi nella relazione illustrativa.
- Non si accoglie la seconda segnalazione di opportunità in quanto in realtà la maggior parte degli edifici presenti nel capoluogo a prevalente uso residenziale sono edifici a 2 piani con un numero limitato di alloggi e non si sono fino ad oggi manifestate situazioni di criticità acustica o non sono emersi elementi tali da rendere opportuna una riclassificazione in classe III. Per tale motivo si mantiene l'attuale classificazione che riprende quella del primo piano approvato.

**4. ALLEGATI: OSSERVAZIONI PARERI ARPA E AUSL E TITOLO VI DEL
REGOLAMENTO DI IGIENE**

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI

6.1.1 Campo di applicazione

Il presente Titolo definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n° 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.

6.1.2 Definizioni

Il presente Titolo norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

6.2 CANTIERI

6.2.1 Generalità

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

6.2.2 Orari e limiti massimi

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

6.2.3 Casi particolari

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

6.2.4 Procedure

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in due copie allo Sportello Unico per le Imprese almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla prescritta documentazione. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 6.2.2, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, corredata, quando la complessità e la rilevanza

dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione nei termini indicati ai comma 1 e 3 del presente articolo.

6.3 ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

6.4 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO-FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

6.4.1 Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

6.4.2 Criteri di regolamentazione e limiti

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

L'Autorità Comunale, con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente Regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo.

Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabella 2 e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia delle manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. La determina iniziale sarà mantenuta aggiornata dalla stessa Autorità Comunale.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LAslow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

I valori di LAeq di cui alle seguenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della Legge 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite Orario
Individuazione cartografica	Afflusso atteso > 5000 persone contemporaneamente	5	//	70	75	24.00
	Afflusso atteso >300 e < 5000 persone contemporaneamente	//	4h	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23.00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23.00
3	Concerti all'aperto	> 200 e < 1000	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23.00
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30
5	Attività musicali quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30

6.4.3 Procedure

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art.6.4.2, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in due copie allo Sportello Unico almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla prescritta documentazione. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere allo Sportello Unico autorizzazione in deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione correlando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito il parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

6.5 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

6.5.1 Particolari sorgenti sonore

1- Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2- Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3- Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse.

4- Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria : divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;

- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

6.6 DISPOSIZIONI FINALI

6.6.1 Misure e controlli

I parametri di misura riportati all'art.6.4.2, nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- LAeq , come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente titolo IV del Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente titolo IV, tale controllo viene effettuato a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

6.6.2 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Titolo IV sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

6.7 DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE INERENTI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

6.7.1 Campo di applicazione.

Le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente capitolo si applicano in tutti i casi di installazione di nuovi impianti di condizionamento e climatizzazione dell'aria da posizionarsi all'esterno degli edifici a qualunque uso adibiti.

Per gli impianti inferiori alle 6.500 frigoriferie/ora (7.540 Watt/ora, 25.740 BTU/ora) dovranno essere osservate le norme di buona tecnica sia nell'installazione che nella gestione, di cui al successivo punto 6.7.3.

Per gli impianti superiori alle 6.500 frigoriferie/ora (superiori a 7.540 Watt/ora, 25.740 BTU/ora)–dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", attestante il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Il limite di 6.500 frigoriferie/ora (7.540 Watt/ora, 25.740 BTU/ora) si intende superato anche in caso di installazione di due o più impianti singolarmente inferiori a tale limite, quando si presentino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la somma delle loro potenze superi il valore di 6.500 frigoriferie/ora (7.540 Watt/ora, 25.740 BTU/ora);
- gli impianti siano a servizio della medesima unità immobiliare;
- gli impianti vengano posizionati su un unico fronte dell'edificio;

6.7.2 Comunicazione preventiva.

Ai fini della valutazione del rumore prodotto dall'impianto, chiunque intenda installare un impianto di condizionamento e climatizzazione dell'aria superiore alle 6.500 frigoriferie/ora (7.540 Watt/ora, 25.740 BTU/ora) dovrà darne preventiva comunicazione al Comune.

In allegato alla comunicazione è richiesta la seguente documentazione:

- estratto di mappa, in scala non inferiore a 1:2000, con evidenziato il fabbricato oggetto d'intervento, il fronte su cui sarà installato il condizionatore e gli altri edifici ubicati ai confini di proprietà;
- prospetti dell'edificio, relativi al lato o ai lati su cui verranno installati gli impianti, in scala non inferiore a 1:100 (sostituibili, in caso di indisponibilità, da fotografie), con indicazione della posizione in cui sarà installato il condizionatore;
- planimetria dell'unità immobiliare oggetto d'intervento, in scala non inferiore a 1:200 (sostituibile, in caso di indisponibilità, da idoneo disegno eseguito dal richiedente), riportante la diversa destinazione d'uso dei locali;
- scheda tecnica dell'impianto da cui risulti il tipo, la potenza refrigerante, le emissioni rumorose prodotte dal condensatore esterno, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche e le modalità di installazione richieste dal modello di comunicazione;

- nulla osta all'installazione dell'impianto espresso dall'Assemblea condominiale o dall'Amministratore (sentiti i condomini), in caso di unità immobiliare situata in condominio;
- documentazione previsionale d'impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", attestante il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

6.7.3 Buone norme di installazione e di esercizio.

Nella localizzazione e realizzazione degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni, di carattere igienico-sanitario-ambientale, nonché architettonico ed edilizio:

Ubicazione e installazione

L'ubicazione dovrà essere prevista, preferibilmente, sui fronti del fabbricato prospicienti le strade, avendo cura di mascherare il più possibile alla vista l'impianto e le reti di alimentazione (es. posizionamento del condensatore all'interno dei balconi, adozione di opportuni tinteggi e mascherature, posizionamento delle canalizzazioni sotto traccia, ecc...).

Qualora non sia possibile eseguire l'installazione sui fronti prospicienti le strade, l'ubicazione dovrà avvenire, in relazione alla disposizione dei locali dell'unità immobiliare interessata, sui fronti del fabbricato che presentano le maggiori distanze dagli eventuali edifici limitrofi, adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari per limitarne l'impatto visivo. La distanza minima dal fronte dell'edificio più vicino non dovrà mai essere inferiore a 5 metri. Tale distanza minima dovrà essere rispettata anche nel caso di due fronti dello stesso edificio, qualora la costruzione abbia forme particolari (per esempio ad angolo, a ferro di cavallo o altro).

L'impianto dovrà essere installato, rispetto alla quota dei passaggi pedonali pubblici, di uso pubblico o comune, ad un'altezza di norma non inferiore a mt. 2,20, misurati dal filo inferiore dell'impianto stesso.

Le acque di condensa prodotte dall'impianto non dovranno essere lasciate defluire liberamente;

Nell'installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la propagazione del rumore quali, ad esempio:

- posizionamento di pannellature fonoassorbenti o fonoriflettenti (deflettori) in prossimità dell'impianto a protezione del soggetto eventualmente disturbato, ove ciò non sia in contrasto con le norme di carattere architettonico vigenti;
- montaggio di tamponi antivibranti (side-block) fra le staffe di ancoraggio e la scocca del condensatore;
- utilizzo di materiale antirombo all'interno delle paratie;
- utilizzo di opportuni isolanti fra tubazioni e fori passamuro per limitare la trasmissione delle vibrazioni;
- sezionamento dell'impianto idoneo a garantirne un uso più flessibile (es. separazione reparto giorno/reparto notte);
- altre ed eventuali, secondo le indicazioni tecniche dell'installatore o del tecnico competente in acustica.

Esercizio

Per quanto riguarda i controlli periodici e la manutenzione dell'impianto, dovranno essere seguite le indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice.

Gli orari di funzionamento del condizionatore dovranno essere tali da tenere conto del limite differenziale stabilito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", con particolare riguardo al parametro notturno (3dBA).

6.7.4 Norme di salvaguardia.

L'installazione degli impianti di condizionamento è effettuata dall'interessato sotto la propria responsabilità e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Qualora, pur osservando quanto stabilito nelle presenti disposizioni, dovesse verificarsi il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico, l'Amministrazione Comunale, nei limiti delle competenze ad essa attribuite dalla normativa suddetta, si riserva la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti per eliminare le condizioni di difformità.

Pratica SinaDoc n. 1962

alla c.a. Sindaco del
Comune di Rubiera

comune.rubiera@postecert.it

Oggetto: Osservazioni relative alla variante alla Zonizzazione Acustica Comunale di Rubiera

Il presente parere, relativo alla variante alla Zonizzazione Acustica Comunale di Rubiera, è fornito ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n° 15.

In merito agli elaborati trasmessi, si esprimono le seguenti osservazioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Norme tecniche di attuazione

La documentazione presentata prevede norme tecniche di attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale, ma in forma abbastanza sintetica, da pag.25 a pag.28 della relazione illustrativa.

Di seguito si trattano sommariamente i principali aspetti che meriterebbero una trattazione più dettagliata.

Le norme tecniche di attuazione indicano quali sono gli specifici adempimenti acustici per i "Piani Urbanistici Attuativi" (i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione) e per gli "Interventi Edilizi Diretti" (i permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato).

Inoltre in esse dovrebbero essere trattati gli interventi soggetti alla presentazione della documentazione di impatto e di clima acustico, tenendo conto in particolare di quanto riportato nel DPR 277/11 (pubblicato nella GU del 3 febbraio 2012), decreto che

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sezione di Reggio Emilia – Servizio Sistemi Ambientali

Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.330546 | urpre@arpa.emr.it | pec_aore@cert.arpa.emr.it

introduce semplificazioni per le piccole e medie imprese anche in materia di impatto acustico, nonché nella DGR 673/04.

Inoltre le norme tecniche di attuazione potrebbero normare anche le cosiddette “attività rumorose temporanee”, ossia attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito, quali cantieri edili, stradali ed assimilabili, attività agricole, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili), particolari sorgenti sonore (macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili).

Tali attività potrebbero dunque essere disciplinate mediante un apposito capitolo del regolamento di attuazione, oppure attraverso uno specifico "regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee". Il capitolo o il regolamento verranno redatti ai sensi dell'Art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95, seguendo gli indirizzi dalla DGR 21/01/2002, n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95)".

Le norme tecniche di attuazione dovranno infine definire le modalità di formazione e i contenuti del Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art.7 della Legge Quadro 447/95 e della L.R. 9/05/01, n. 15.

Zonizzazione delle aree a confine

A pag.15 della Relazione illustrativa, a proposito dell'assegnazione delle classi VI (“aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”), si sottolinea che: “Allo stato di fatto è riportata nel vigente piano di classificazione acustica solo un'area in classe VI, collocata a sud ovest del capoluogo. Si segnala che una porzione di un fabbricato industriale posto in classe VI ricade per la metà nel territorio comunale di Reggio Emilia che lo classifica in classe III, ovviamente si ritiene essere una mancanza e si assegna la classe VI a tutto lo stabilimento produttivo.

Stesso ragionamento può essere fatto per i 3 capannoni artigianali posti poco più a nord lungo via Pietro Nenni che ricadono nel territorio comunale di Reggio Emilia che li colloca in classe III pur facendo parte del polo produttivo in classe VI di Rubiera.”

Le incongruenze tra la zonizzazione acustica del comune di Rubiera e quella di Reggio Emilia possono essere risolte solo seguendo quanto indicato dall'art.2 c.5 della Legge regionale Emilia Romagna n.15 del 9 maggio 2001: “Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sezione di Reggio Emilia – Servizio Sistemi Ambientali

Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.330546 | urpre@arpa.emr.it | pec aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | fax 051.543255 | urpdg@arpa.emr.it | www.arpae.it
pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | P. iva e C.F. 04290860370

15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

A tal fine si inoltra il presente parere anche all'Amministrazione Provinciale, per i provvedimenti di competenza.

Sanzioni

A pag.28 della Relazione illustrativa, nel capitolo 10.2 intitolato "Provvedimenti amministrativi e sanzioni", sono riportate, espresse in euro, le sanzioni previste in lire nel vecchio testo dell'art.10 della legge 447/95.

Si precisa tuttavia che il Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 4 aprile 2017 ed entrato in vigore a far data 19 aprile 2017, prevede un sostanziale raddoppio degli importi previsti dal vecchio sistema sanzionatorio.

Occorre pertanto aggiornare gli importi delle sanzioni previste nel capitolo 10.2.

Per tutte le considerazioni di natura sanitaria, inerenti alla variante alla Zonizzazione Acustica Comunale di Rubiera si rimanda al parere AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Prot. n° 2018/0018498 del 16/02/2018) allegato alla presente.

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato

Per.ind. Roberto Barbolini

Area di Sistemi Ambientali

Dott.ssa Maria Angela Pellacani

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo PGRE n. del


Data Firma

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sezione di Reggio Emilia – Servizio Sistemi Ambientali

Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.330546 | urpre@arpa.emr.it | pec aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | fax 051.543255 | urpdg@arpa.emr.it | www.arpae.it
pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | P. iva e C.F. 04290860370



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



All'Area Sistemi Ambientali
ARPAE – Sezione di Reggio
Emilia

Oggetto: variante della Zonizzazione Acustica Comunale in adeguamento al PSC e RUE.

Il Piano di Zonizzazione Acustica, costituito da due Tavole e da una Relazione illustrativa, definisce una classificazione del territorio comunale che è stata realizzata utilizzando i criteri diretto e parametrico descritti dalla DGR 2053/2001 e rimanda alla successiva fase di redazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico la distinzione dei conflitti potenziali e reali tra Classi diverse. Inoltre non è presente una vera e propria Normativa Tecnica di Attuazione per la gestione della Classificazione Acustica e la Relazione ne descrive al Capitolo 10 solo alcuni "Indirizzi". Sulla base di questi elementi, pur tenendo conto dell'introduzione nella normativa regionale del principio di non duplicabilità e del fatto che alcuni elementi di protezione acustica sono incorporati nelle schede di VALSAT degli ambiti per i quali il PSC prevede trasformazioni, per conseguire una regolazione efficace delle condizioni di inquinamento acustico rimane comunque valida l'indicazione della DGR 2053/2001 (Capitolo 5) di corredare la Zonizzazione Acustica di NTA in grado di riportare a sintesi ed eventualmente integrare le prescrizioni acustiche relative sia agli ambiti di trasformazione che al territorio consolidato ed agli ambiti rurali nonché alle attività, anche temporanee, che in essi possono avere luogo. Un esempio della necessità di meglio chiarire con adeguate NTA alcuni aspetti normativi è dato dal capitolo 5.1 della Relazione nel quale a proposito della Attività Estrattive si fa riferimento ad una classificazione acustica di carattere temporaneo associata all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e nel contempo, poche righe dopo, si assimila impropriamente la cava ad un'attività rumorosa temporanea e come tale in grado di beneficiare di deroghe al rispetto dei limiti acustici.

Venendo all'attribuzione delle diverse classi operata dalla Zonizzazione le valutazioni condotte portano a risultati condivisibili con l'unica eccezione costituita dalla Casa per anziani di via Zacconi: se per tale struttura può essere sostanzialmente condivisa la motivazione proposta in relazione per l'abolizione dell'attribuzione della I Classe sembra più appropriato inglobare tale funzione nella Classe III adiacente, piuttosto che nella IV Classe come proposto.

Si segnala inoltre che non è stato possibile individuare nella cartografia l'Ambito AS1 citato nella relazione a pag. 16 (per il quale peraltro si propone la Classe III pur essendo collocato in territorio rurale che già si trova in tale classe).

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia : igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti : sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio: sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla : sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354





Si propongono, infine, due elementi per una valutazione di opportunità:

- l'assegnazione della V Classe alle aree pertinenziali degli allevamenti intensivi con oltre 100 capi bovini o 500 suini non ha nessun effetto pratico in quanto tali aziende sono comunque tenute a garantire al loro confine il rispetto richiesti dalla III Classe propria del territorio rurale circostante. L'unico effetto di tale provvedimento è quindi quello di appesantire gli aspetti procedurali (variazione della classificazione al variare della consistenza dell'allevamento o della disponibilità di terreni da parte dell'azienda agricola -che fa cambiare la natura dell'allevamento da intensivo ad aziendale o interaziendale-). Alla luce di queste considerazioni si propone di non prevedere una classificazione acustica specifica per tali attività zootecniche, ma di attribuire loro la III Classe del circostante territorio rurale in cui sono inserite;
- il territorio consolidato a prevalente uso residenziale del capoluogo presenta nella parte di più vecchio impianto una densità insediativa sensibilmente più elevata rispetto a quella di più recente realizzazione. Un'applicazione del criterio parametrico in grado di differenziare questi due contesti porterebbe probabilmente ad una classificazione maggiormente aderente allo stato dei luoghi evitando di appesantire inutilmente la futura attività di definizione del Piano di Risanamento Acustico.

Firmato digitalmente

Giovanni dr. Rinaldi

Emanuela dr.ssa Bedeschi



**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

44-C6-E8-2D-EC-D3-31-EA-9A-A0-59-AE-4A-7E-D2-B7-BC-03-B9-2A

CADES 1 di 2 del 07/02/2018 09:42:04

Soggetto: GIOVANNI RINALDI

S.N. Certificato: 5E3F 31DF 998A 68E7

Validità certificato dal 03/01/2018 10:06:40 al 02/01/2024 10:06:40

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CADES 2 di 2 del 12/02/2018 09:00:58

Soggetto: EMANUELA BEDESCHI

S.N. Certificato: 4BEB 5CAB 648E 1A65

Validità certificato dal 03/01/2018 09:17:51 al 02/01/2024 09:17:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

